

Associazione FEDERAZIONE NAZIONALE CIRCOLI - Fe.Na.Ci

STATUTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata FEDERAZIONE NAZIONALE CIRCOLI - Fe.Na.Ci, di seguito Associazione, in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 383/2000, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.

L'Associazione esplica le proprie attività sull'intero territorio nazionale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, uguaglianza, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi associativi.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è una Federazione di enti giuridicamente ed amministrativamente autonoma rispetto agli enti associati.

L'Associazione può aderire ad organismi nazionali e/o internazionali che abbiano le medesime finalità istituzionali o che comunque operino nel settore delle attività del tempo libero, in quelle sociali e/o assistenziali.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, possono essere istituite sezioni e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta modifica dello statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 3 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto.

L'Associazione, è apartitica e aconfessionale e non ha fine di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione intende valorizzare tutte le esperienze associative, allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento alle attività turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore degli associati, quali fattori di elevazione e valorizzazione della personalità dell'uomo, dei lavoratori, dei giovani e degli anziani, sia singolarmente, sia in forma associata.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) valorizzare e promuovere l'esperienza degli enti associati, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati, al fine di una più ampia ed estesa azione culturale;
- b) favorire forme di collegamento e collaborazione tra gli enti associati e tra gli enti associati ed altre organizzazioni aventi i medesimi fini;
- c) ricercare e promuovere momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti nell'ambito di una programmazione delle attività del tempo libero.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Revisore dei Conti (se istituito);
- f) il Collegio dei Probiviri (se istituito);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione gli enti che ne condividono le finalità e scopi.

L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, il recesso è deliberato dal Consiglio Direttivo ed ha efficacia da tale delibera.

In presenza di violazione del presente Statuto o di regolamento interno, di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa o degli eventuali contributi straordinari, di inadempienza alle deliberazioni degli organi associativi oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata assunta. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri (se istituito).

Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare il presente statuto ed i regolamenti interni, di dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, di versare le quote associative e gli eventuali contributi straordinari.

Tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, delibera su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma del Codice Civile e del presente Statuto.

Gli enti associati vengono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o dal delegato allo scopo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque per il rinnovo delle cariche sociali.

Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne riceva richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La comunicazione potrà avvenire alternativamente con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, fax od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

La comunicazione dovrà contenere la data e l'ora previste per la prima e per la seconda convocazione, il luogo in cui si terrà l'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero dei presenti sia almeno la metà degli Associati in regola con il versamento della quota annuale e dell'eventuale contributo straordinario deliberato dal Consiglio Direttivo ed in seconda convocazione, da tenersi in data diversa da quella prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, tranne che per i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, vige il principio del voto singolo.

Per la nomina degli amministratori, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto valgono i quorum costitutivi e deliberativi come sopra definiti.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza anche di questi da persona nominata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea compete:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) le determinazioni in ordine all'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- c) le materie, gli argomenti, le questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- e) la nomina del Revisore dei Conti;
- f) la nomina del Collegio dei Probiviri;
- g) la nomina del Liquidatore;
- h) la definizione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- i) le deliberazioni in ordine alle modifiche del presente statuto;
- j) la deliberazione della proposta di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e della devoluzione del suo patrimonio.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri variabile tra 3 e 7, il cui numero dovrà essere preventivamente determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto anno di mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza interruzione.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere a sostituirli con propria deliberazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva, alla quale compete confermare i Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo ovvero eleggere i nuovi amministratori in sostituzione dei quelli cessati.

Nel caso in cui i Consiglieri in carica non procedano a cooptazione, dovranno convocare l'Assemblea perché questa proceda al reintegro dell'organo.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea in sostituzione dei cessati durano in carica fino a naturale scadenza del Consiglio nel suo complesso.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea il Consiglio Direttivo decade e provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Nell'attesa della nomina del nuovo Consiglio agli amministratori in essere compete esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo fax ovvero mediante posta elettronica od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in coerenza con gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) nomina del Presidente, del Vicepresidente, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- c) ammissione alla Associazione di nuovi Associati;
- d) redazione del bilancio d'esercizio;
- e) determinazione della quota associativa annuale e dell'eventuale contributo straordinario a carico degli Associati;
- f) autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio ed a nominare legali e procuratori;
- g) l'adozione del provvedimento di esclusione dell'Associato;
- h) deliberare in merito all'adesione ed al recesso da organismi nazionali e/o internazionali che abbiano le medesime finalità istituzionali o che comunque operino nel settore delle attività del tempo libero, in quelle sociali e/o assistenziali.

Art. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Consiglieri nella seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, delle convenzioni e dei contratti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi. In caso di assenza, dimissioni o impedimento, il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente.

Art. 9 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per il Presidente e ne fa le veci nei casi di assenza, dimissioni o impedimento, assumendone le funzioni.

Dura in carica 4 anni.

Art. 10 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, istituito se obbligatorio per legge o se comunque istituito dall'Assemblea, può essere scelto anche tra i non aderenti all'Associazione, dura in carica per 4 anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di mandato. Il Revisore dei Conti è rieleggibile senza interruzione.

Al Revisore dei Conti compete:

- a) il controllo contabile dell'Associazione;
- b) la predisposizione di una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio.

Il Revisore dei Conti può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, istituito se obbligatorio per legge o se comunque istituito dall'Assemblea, si compone di tre membri, scelti anche tra i non aderenti all'Associazione, nominati dall'Assemblea. Il Collegio dura in carica 4 anni a decorrere dalla data di nomina.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a). dirimere le controversie in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni;
- b). dirimere le controversie tra Associati;
- c). dirimere le controversie tra Associati ed Associazione ovvero tra organi della stessa;
- d). svolgere le funzioni di decisore d'appello in caso di applicazione del provvedimento di esclusione.

Le decisioni del Collegio sono scritte, motivate, inappellabili e costituiscono vincolo per le parti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio.

CAPO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione consiste nella risoluzione del rapporto associativo per fatto dipendente dall'Associato.

L'esclusione può essere deliberata in caso di:

- a) violazione dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) atti gravemente contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- c) atti gravemente lesivi del decoro e del prestigio dell'Associazione;

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associato ha 30 giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento della deliberazione di esclusione, per far pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri (se istituito).

L'esclusione ha effetto decorsi i 30 giorni dall'acquisizione della comunicazione della delibera di esclusione da parte dell'Associato senza che questi abbia presentato ricorso al Collegio dei Probiviri oppure alla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri da parte dell'Associato nel caso in cui il Collegio abbia condiviso l'esclusione.

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – BILANCIO

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio che esprima la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico conseguito, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 15 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a). acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b). lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- c). avanzi di gestione.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né di recesso od esclusione dalla Associazione.

Art. 17 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

L'importo della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota, a seguito della delibera di ammissione, comporta l'iscrizione nel Libro degli Associati e l'acquisizione della qualifica di Associato.

Il versamento della quota associativa annuale garantisce la qualifica di Associato per l'anno di riferimento, fatti salvi eventuale procedimento di esclusione o istanza di recesso presentata dall'interessato.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. La quota associativa non può essere sottoposta a rivalutazione.

Art. 18 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento ed i rapporti interni ed esterni dell'Associazione anche tra i diversi organi della stessa, il Consiglio Direttivo può elaborare appositi regolamenti, coerenti con le previsioni di legge e di statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20 - RINVIO

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 383/2000 e al D.Lgs. 460/97 e loro successive modificazioni o integrazioni.